
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procura alle liti rilasciata all'estero e utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia: questi i requisiti

La procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, dalla legge processuale italiana; la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sì che la procura alla lite può essere conferita anche con atto redatto in conformità alla lex loci, all'estero, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla suddetta lex loci ad attribuire pubblica fede ai documenti da lui redatti, sempre che tale atto sia equivalente, nella forma e nell'efficacia, a quello previsto dalla legge italiana di diritto processuale. In altri termini, se si tratta di scrittura privata, l'atto deve contenere una sottoscrizione autenticata, ed a tal fine è necessario (art. 2703 c.c.) che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore, anche se poi tale autenticazione non è redatta nello stesso giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione, ma successivamente.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 21.6.2016, n. 12811

...omissis...

Prima di esaminare il merito dell'impugnazione, occorre verificare la regolare instaurazione del rapporto processuale, con riguardo alla omessa notifica del ricorso a E., che è intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito della Banca verso l'opponente H. per il rimborso delle spese di primo grado liquidate dalla sentenza del Tribunale di Padova. Ritiene il Collegio che non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di E., che è intervenuta nel giudizio di appello quale successore a titolo particolare non nel credito controverso (che è quello derivante dalla fideiussione a favore di H.), bensì nel credito per le spese del giudizio di primo grado liquidate dal tribunale a favore di Banca A., con statuizione riformata dalla corte d'appello che ha invece condannato la A. a pagare alla H. le spese del giudizio di primo grado nonché, in solido con la Elipso, le spese del giudizio di appello. Allo stato, dunque, la posizione della Elipso nel giudizio - quale debitrice solidale - deve ritenersi scindibile rispetto a quelle delle due parti originarie. Sì che, essendo ormai scaduto il termine per la impugnazione da parte della medesima della sentenza di appello, la notificazione nei suoi confronti del ricorso proposto dalla A., non necessario ex art. 331 c.p.c., non lo è neppure alla stregua del disposto dell'art. 332 c.p.c..

Occorre inoltre, sempre in via preliminare, rilevare (anche d'ufficio) la nullità del controricorso notificato da H. per difetto di valida procura ad litem, tanto in favore dell'avvocato PV, officiato dalla parte con procura notarile autenticata in data 14 aprile 2004, quanto in favore dell'avvocato S, officiato dal collega PV - nella sua qualità di procuratore ad litem - con procura rilasciata in calce al controricorso. La prima procura non ha infatti i requisiti di specialità richiesti dall'art. 365 c.p.c., essendo stata rilasciata prima della sentenza impugnata. La seconda, ove mai dovesse ritenersi nel contenuto assimilabile ad una procura speciale per il ricorso per cassazione (ma si limita ad associare il secondo difensore al primo, invalidamente officiato), è stata comunque rilasciata da chi non risulta procuratore "ad negotia", cioè munito di poteri rappresentativi in senso sostanziale, bensì solo processuale, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte - che il collegio condivide - secondo cui la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c., per il giudizio di cassazione può essere rilasciata direttamente dalla parte oppure da chi sia da questa investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n. 3658/1985; S.U. n. 8681/1995; Sez. 3 n. 11765/2002; sez. 2 n. 16736/2005).

Nel merito, il ricorso si fonda su due motivi: con il primo si censura, per violazione di norme di diritto (art. 83 c.p.c., e art. 2703 c.c., artt. 10 e 40 legge notarile tedesca) e per vizio di motivazione, la ritenuta validità della procura ad litem rilasciata in Germania per la richiesta di decreto ingiuntivo ed il successivo giudizio di merito; con il secondo si censura, per vizio di motivazione, la ritenuta ammissibilità della prova testimoniale richiesta da dddddd

Il primo motivo di ricorso è fondato, per quanto di ragione.

La procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, dalla legge processuale italiana; la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sì che la procura alla lite può essere conferita anche con atto redatto in conformità alla lex loci, all'estero, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla suddetta lex loci ad attribuire pubblica fede ai documenti da lui redatti, sempre che tale atto sia equivalente, nella forma e nell'efficacia, a quello previsto dalla legge italiana di diritto processuale. In altri termini, se si tratta di scrittura privata, l'atto deve contenere una

sottoscrizione autenticata, ed a tal fine è necessario (art. 2703 c.c.) che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del notaio e che questi ha accertato l'identità del sottoscrittore, anche se poi tale autenticazione non è redatta nello stesso giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione, ma successivamente. In tal senso è l'orientamento espresso costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1 n. 22559/15; n. 12309/07; S.U. n. 10312/06; Sez. 1 n. 8933/05; Sez. 2 n. 12821/04), cui il Collegio intende dare continuità.

Nel caso in esame, si è già detto che la autenticazione della sigla apposta da G.M. - nella dichiarata qualità di legale rappresentante di H.- in calce al testo della procura datata 17 marzo 2004 risulta effettuata dal Notaio tedesco su foglio datato 14 aprile 2004, nel quale egli si è limitato a dichiarare di riconoscere la sottoscrizione apposta dal G. e di conoscere personalmente il medesimo. Tale autenticazione non è idonea a conferire validità ad una procura ad litem da utilizzarsi in un processo in Italia, non risultando dal testo redatto dal Notaio che la sottoscrizione in calce alla procura sia stata apposta alla presenza del Notaio stesso. Elemento, questo, che come detto è essenziale ai sensi dell'art.2703 del codice civile italiano, che gli artt.10 e 40 della legge notarile tedesca non disconoscono. Invero, contrariamente a quanto affermato dalla Corte veneziana, l'art. 40, anzidetto, prescrivendo al comma 1, che "una firma può essere autenticata solo se apposta o riconosciuta in presenza del notaio", non abilita affatto quest'ultimo a riconoscere una firma non apposta in sua presenza, bensì ad attestare che la parte stessa ha apposto (se contestuale), o riconosciuto (se apposta precedentemente) la firma in presenza del Notaio stesso, espressa attestazione che il comma 3, gli impone. Nè può ritenersi che da tale adempimento il Notaio possa ritenersi esonerato con la semplice dichiarazione di conoscere personalmente il sottoscrittore, che attiene al distinto adempimento della identificazione della persona stessa, ai sensi dell'art.10 comma 2 della legge notarile tedesca.

La Corte veneziana ha dunque falsamente applicato anche le norme della legge tedesca nel riconoscere validità alla procura ad litem utilizzata da H. per richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, poi notificato alla dddd tal modo instaurando invalidamente il processo di primo grado.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, restando in esso assorbito l'ulteriore motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l'accoglimento della opposizione proposta da A. avverso il decreto ingiuntivo notificato da H.

Le peculiarità della fattispecie esaminata, e le ragioni della decisione, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del processo di merito nonché l'irripetibilità da parte della ricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione.

pqm

La Corte, dichiarata la nullità del controricorso, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da ddddddd avverso il decreto ingiuntivo nddddd emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Padova, compensando tra le parti le spese dei due gradi del processo di merito e dichiarando irripetibili dalla ricorrente le spese di questo giudizio di cassazione.